

IN BREVE n. 034-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AGGIORNAMENTO VADEMECUM ECM

Riceviamo dalla Direttrice dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Alessandria dr.G.Reposi l'aggiornamento del Vademecum ECM e riportiamo il link per accedere al documento:

<http://www.ordinemedici.al.it/index.php/ecm/981-05-2015-aggiornamento-vademecum-ecm-alla-luce-dell-accorso-stato-regioni-del-19-04-2012-delle-ultime-determine-della-commissione-naz-le-formazione-continua-ecm-cnfc-del-23-07-2014-10-10-2014-in-materia-di-crediti-formativi-ecm-nonche-del-10-10-2014-dossie>

Avvertenza: le parti in nero sono riferite al precedente aggiornamento, le parti in rosso sono quelle nuove rispetto alla precedente edizione, le fonti di riferimento in grassetto.

PENSIONATI e CREDITI ECM

La FEDER.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) ha chiesto alla Federazione Naz.le degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri se il medico pensionato iscritto all'Ordine è tenuto obbligatoriamente a partecipare a corsi ECM.

La FNOMCeO ha risposto che i pensionati, seppur iscritti all'Albo professionale, che non svolgono la professione, non sono tenuti ai corsi ECM.

Infatti la semplice condizione di iscrizione all'Albo professionale non implica l'obbligo di partecipare ai corsi ECM: al contrario é l'esercizio della professione che obbliga all'aggiornamento, anche se per l'esercizio professionale é per legge obbligatorio essere iscritto all'Ordine, per non incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.

MATERNITA' e CREDITI ECM

Il congedo per maternità non da diritto a crediti, ma da diritto alla esenzione dall'obbligo formativo nella misura di 4 crediti per ogni mese in cui l'attività lavorativa è sospesa (autocertificazione con le date di inizio e fine del periodo di astensione lavorativa da inviare alla Segreteria CO.GE.A.P.S. email: ecm@cogeaps.it)

Periodi con diritto alla esenzione:

- congedo maternità e paternità:
- congedo parentale e congedo malattia del figlio
- adozione e affidamento preadottivo
- adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap

- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

Per maggiori dettagli vedere Vademecum ECM - Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Alessandria - dr.G.Reposi

PENSIONE ANTICIPATA ENPAM - UNA OPPORTUNITA'? mpe

Il nuovo regolamento Enpam del Fondo generale - quota B prevede la possibilità della pensione anticipata pur continuando l'attività lavorativa.

Requisiti: una anzianità contributiva di almeno 35 anni, 30 anni di laurea e almeno 60 anni e 6 mesi di età per il 2015 (salirà di 6 mesi ogni anno per arrivare nel 2018 a 62 anni) oppure indipendentemente dall'età anagrafica almeno 42 di anzianità contributiva. Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa e per determinare l'anzianità contributiva si tiene conto anche dell'anzianità contributiva maturata presso tutti gli altri Fondi gestiti dall'ENPAM, con la sola esclusione della "Quota A" del Fondo di Previdenza Generale.

Dunque la possibilità di una pensione subito, ovviamente calcolata su una minore anzianità contributiva e soggetta a dei correttivi in rapporto agli anni mancanti al requisito dell'età minima pensionabile.

Ovviamente la nuova pensione sarà soggetta alla scure impositiva fiscale in base all'aliquota marginale, circa un 50% in meno se si considerano anche, oltre all'imposta per le persone fisiche, le addizionali regionali e comunali.

Soldi subito, ma meno soldi.

Le nuove norme previdenziali prevedono peraltro, continuando una attività professionale, una assoggezione contributiva con aliquota intera oppure con aliquota minima pari al 50% di quella normale (fiscalmente detraibile), che comporterà un ricalcolo di pensione, automatico da parte degli stessi uffici Enpam, ogni terzo anno (aliquota di rendimento 1,03 secca per contribuzione intera e 0,51 per quella ridotta).

Lasciare invece i contributi nel Fondo e andare in pensione all'età pensionabile, ora al compimento del 66esimo anno e 6 mesi (salirà di 6 mesi ogni anno per arrivare nel 2018 a 68 anni), comporta la continuazione contributiva ad aliquota piena oppure ridotta (2%), totalmente deducibile ai fini fiscali, con recupero di circa la metà delle somme versate, niente scure dei correttivi in base all'eventuale anticipo, e di conseguenza un assegno di pensione più alto in relazione anche alla maggior anzianità contributiva, cioè un 1,25 in più ogni anno, maggiorata del 20% per ogni anno oltre all'età pensionabile pro tempore vigente.

Ovviamente, nella proiezione temporale, un minor godimento di anni ...

Ed ecco la domanda che di solito viene posta: conviene? vale o no la pena di chiedere la pensione anticipata?...senza dubbio -sì- in caso di scarse ulteriori speranze di vita, ma attenzione anche all'eventuale reversibilità per il coniuge superstite, i figli minori o studenti a carico ovvero invalidi.

Dunque, tante sono le variabili e le opportunità da valutare in relazione alle proprie situazioni personali e soprattutto familiari.

Nulla da scartare, tutto da valutare, giusto però essere a conoscenza di questa opportunità nel Fondo generale - quota B.

Art. 18 bis del regolamento Enpam del Fondo di previdenza generale

(Requisiti e misura della pensione anticipata)

1. Il trattamento anticipato è maturato, esclusivamente con riferimento ai contributi versati alla "Quota B", dall'iscritto che:

- a. sia in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria da almeno 30 anni;
- b. abbia maturato presso la "Quota B" un'anzianità contributiva effettiva o riscattata, pari a 42 anni, oppure abbia maturato 35 anni di anzianità contributiva unitamente al requisito anagrafico pro tempore vigente di cui alla Tabella C, allegata al presente Regolamento;

- c. non fruisca della pensione per invalidità di cui al comma 1, lettera b), del precedente art. 17.
2. Per determinare il requisito contributivo di cui al comma 1, lettera b) si tiene conto anche:
- a. dell'anzianità contributiva effettiva maturata presso gli altri Fondi gestiti dall'ENPAM, con la sola esclusione della "Quota A" del Fondo di Previdenza Generale;
 - b. dell'anzianità contributiva riscattata presso gli altri Fondi, purché relativa ad attività svolta in periodi contributivi non coincidenti.
3. Nel caso in cui l'iscritto, all'atto della presentazione della domanda di pensione, abbia maturato i requisiti richiesti sia per il trattamento anticipato che per quello di vecchiaia, si eroga il trattamento di vecchiaia.
4. La pensione anticipata di "Quota B" è calcolata ai sensi dell'art. 18, commi 6 e seguenti. Al trattamento anticipato così determinato, si applicano i coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita previsti nell'allegata Tabella D, con riferimento all'età maturata dall'iscritto nel mese di decorrenza della pensione.

ILLUMINAZIONE CON LED

Secondo l'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria e alimentare, dell'ambiente e del lavoro (Anses) tale forma di illuminazione non sarebbe priva di effetti sugli occhi per la luce blu e l'intensità illuminante (stress tossico per la retina in particolare per i bambini).

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Palio del Golfo di La Spezia

Data di emissione il 1 agosto 2015

Civico Orto Botanico di Trieste

Data di emissione il 12 agosto 2015

Parco Archeologico di Vulci

Data di emissione il 12 agosto 2015

Giardino Botanico alpino di Campo Imperatore

Data di emissione il 12 agosto 2015

Parco Nazionale dell'Asinara

Data di emissione il 12 agosto 2015

Campionato del mondo sprint di canoa e paracanoa

Data di emissione il 19 agosto 2015

NUOVI LIMITI AI PIGNORAMENTI DI PENSIONI E STIPENDI

Il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015 in Gazzetta Ufficiale n.147/2015, la cui conversione è stata approvata definitivamente dal Parlamento il 5 agosto 2015, introduce novità in tema fallimentare, civile, processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

In particolare, prevede nuovi limiti al pignoramento della pensione e dello stipendio (art. 13) e sui prelievi forzosi sui conti correnti nei casi in cui un creditore abbia a che fare con un debitore insolvente.

Questi sono ora i nuovi valori:

- pensioni: non possono essere toccate fino alla cifra di 672,00 euro al mese (corrispondente al 150% dell'assegno sociale),
- stipendi: non possono essere toccati fino a 1.344,00 euro al mese (il triplo dell'assegno sociale).

Art. 13 - Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 480, secondo comma, e' aggiunto, in fine il seguente periodo: «Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore puo', con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.»;

b) all'articolo 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche".»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«Su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice puo' disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o piu' volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore.»;

c) all'articolo 495, il quarto comma e' sostituito dal seguente:

«Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza puo' disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.»;

d) all'articolo 497, primo comma, la parola «novanta» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

e) all'articolo 530:

1) al settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente.»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.»;

f) all'articolo 532:

1) al primo comma, le parole: "puo' disporre" sono sostituite dalla parola: "dispone", e dopo le parole: "di competenza" sono inserite le seguenti: "iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice";

2) al secondo comma, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalita' di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.";

g) l'articolo 533, secondo comma, e' sostituito dal seguente:

«Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, il commissario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti, oltre alla pubblicità disposta dal giudice.»;

h) all'articolo 534-bis le parole: "può, sentiti gli interessati, delegare" sono sostituite dalla parola: "delega";

i) all'articolo 534-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, primo periodo, la parola: "può" è sostituita dalle seguenti: "o il commissario possono";

2) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: "del professionista" sono inserite le seguenti: "o del commissario";

3) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.";

l) all'articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.

L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.»;

m) all'articolo 546, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.»;

n) all'articolo 567:

1) al secondo comma, la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

2) al terzo comma, la parola «centoventi», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

o) l'articolo 568 è sostituito dal seguente:

«Art. 568 (Determinazione del valore dell'immobile). - Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.»;

p) all'articolo 569:

1) al primo comma, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quindici", e le parole da: "convocandolo" sino a: "il giuramento" sono sostituite dalle seguenti: "che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione", e la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "novanta";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al

giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita' possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.»;

q) all'articolo 571, secondo comma, le parole da: "al prezzo determinato" alle parole: "articolo 568" sono sostituite dalle seguenti: "di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza";

r) all'articolo 572 il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Se l'offerta e' pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa e' senz'altro accolta. Se il prezzo offerto e' inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice puo' far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilita' di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588.";

s) all'articolo 573:

1) al primo comma, dopo la parola: "invita" sono inserite le seguenti: "in ogni caso";

2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la gara non puo' avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice, quando ritiene che non vi sia seria possibilita' di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, dispone la vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di piu' offerte dello stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo.";

3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entita' del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonche' di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.";

t) all'articolo 574, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione puo' autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, societa' assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che puo' rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione e' rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonche' del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile; la fideiussione e' escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.»;

u) all'articolo 587, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate gia' versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.";

v) all'articolo 588, primo comma, le parole: "dell'incanto" sono sostituite dalle seguenti: "dell'udienza fissata per la vendita" e sono soppresse le parole: "all'incanto" e "per mancanza di offerte";

z) all'articolo 589, primo comma, le parole: "determinato a norma dell'articolo 568" sono sostituite dalle seguenti: "base stabilito per l'esperimento di vendita per cui e' presentata.";

aa) all'articolo 590, primo comma, le parole "all'incanto" sono soppresse";

bb) all'articolo 591:

1) alla rubrica la parola "nuovo" e' soppressa;

2) al primo comma, la parola "nuovo" e' soppressa e dopo la parola "incanto" sono aggiunte le seguenti: ", sempre che ritenga che la vendita con tale modalita' possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568";

3) secondo comma, le parole da "di un quarto" sino a "precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al precedente fino al limite di un quarto";

4) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'articolo 590.";

cc) all'articolo 591-bis:

1) al primo comma, dopo le parole: "il giudice dell'esecuzione," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto al secondo comma," le parole: "puo', sentiti gli interessati, delegare" sono sostituite dalla seguente: "delega";

2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.";

3) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) la parola: "terzo" e' sostituita dalla seguente: "primo";

b) al punto 7, dopo le parole: "articolo 590" sono inserite le seguenti: "e 591, terzo comma";

4) e', in fine, aggiunto, il seguente comma: "Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.";

dd) all'articolo 615, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il diritto della parte istante e' contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.";

ee) dopo l'articolo 631 e' inserito il seguente:

«Art. 631-bis (Omessa pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche) - Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non e' effettuata nel termine stabilito dal giudice, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicita' sul portale non e' stata effettuata perche' i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizione per l'attuazione del presente codice.»;

ff) all'articolo 492-bis:

1) al primo comma:

a) la parola "precedente" e' soppressa;

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'istanza non puo' essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto".

2) al secondo comma sono aggiunti in fine, i seguenti periodi:

"L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto e' consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.".

2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per l'anno 2015 e, in relazione agli interventi di manutenzione e di funzionamento, e di euro 200.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016.

PERSONALE SCUOLA - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Il Consiglio dei ministri, in data 6 agosto 2015, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2015/2016, personale docente ed educativo, personale docente, personale ATA e dirigenti scolastici.

Con il presente provvedimento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto della normativa vigente e dell'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzato, per l'anno scolastico 2015/2016, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unità pari a:

- 21.880 per il personale docente, comprensive delle 147 unità di personale interessato alle procedure di mobilità connesse con le statalizzazioni indicate nelle premesse;
- 14.747 per il personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità;
- 46 per il personale educativo;
- 24 unità di personale A.T.A. interessato alla procedure di mobilità connesse con le statalizzazioni a valere sulle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2015/2016;
- 258 dirigenti scolastici.

OPZIONE DONNA - LA LEGGE E' CHIARA

Cosa prevede la legge per l'opzione donna?

"In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione".

La legge dice chiaramente -fino al 31 dicembre 2015 è confermata la possibilità di conseguire ...- non dice -entro il 31 dicembre 2015 bisogna essere in pensione...-.

Due circolari Inps con tortuosità hanno però cambiato le regole: non conseguimento dei requisiti, ma essere in pensione....eppure la lettura è chiara. La legge è legge, circolari Inps possono cambiare un dettame di legge?

RINUNCIA ALL'EREDITÀ MA NON ALL'ABITAZIONE da Sole 24 ore - risposta2830

D - Nell'ipotesi di apertura di una successione ab intestato, vorrei sapere se l'eventuale rinuncia alta chiamata ereditaria da parte del coniuge superstite, in favore dei figli, può avere come conseguenza anche la rinuncia al diritto di abitazione sulla casa coniugale adibita a residenza della famiglia, la cui proprietà apparteneva per intero al coniuge deceduto.

R - La rinuncia non deve essere fatta a favore di alcuni soltanto dei chiamati poiché altrimenti importa, ai sensi dell'articolo 478 del Codice civile, accettazione. Ciò premesso, il coniuge superstite può rinunciare all'eredità dichiarando di voler mantenere il diritto di abitazione di cui all'articolo 540 del Codice civile, il quale rappresenta autonoma attribuzione a titolo particolare.

Codice civile

Art. 478 Rinuncia che importa accettazione

La rinuncia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione (Cod. Civ. 467, 519 2° comma).

Art. 540 Riserva a favore del coniuge

A favore del coniuge (459) è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (144), e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVORI DI MANUTENZIONE SU PARTI COMUNI

D - In tema di agevolazioni fiscali per lavori condominiali di manutenzione straordinaria, il proprietario di un immobile commerciale (C/1) può fruire della detrazione al 50%?

Risponde Gianfranco Mingione - Hanno accesso al "bonus ristrutturazioni" gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria svolti sulle parti comuni di edifici residenziali, indicate dall'articolo 1117 del codice civile. Un edificio si considera residenziale se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è superiore al 50%; in tale ipotesi, limitatamente alle spese sostenute sulle parti comuni, hanno diritto alla detrazione anche i proprietari delle unità non residenziali (articolo 14, comma 2, DL 63/2013). Qualora invece la superficie complessiva delle unità residenziali sia inferiore al 50%, la detrazione per le spese

realizzate sulle parti comuni è ammessa solo per i possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione (circolare 57/E del 1998, paragrafo 3.2).

CONGEDO PARENTALE A ORE - CIRCOLARE INPS

L'Inps, con la circolare n. 152 del 18 agosto 2015, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla modalità di fruizione del congedo parentale in modalità oraria, diritto riconosciuto a partire dal 25 giugno 2015 .

La modalità di fruizione oraria del congedo parentale prevista si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile.

Da tener presente che la modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo. Le giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria, con presenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa, le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.

Le ore di congedo parentale, indipendentemente se danno o non danno diritto all'indennità economica, sono sempre coperte da contribuzione figurativa.

E' invece esclusa la cumulabilità con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità: il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del T.U. 151/2001 per assistenza ai figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all'art.33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (art. 33 comma 2: i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino; art.33 comma 3: successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità nonché colui che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno).

Ricordiamo che per il congedo parentale a ore va data comunicazione al datore di lavoro con 48 ore di anticipo, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo, e presentata domanda all'Inps, in relazione a singolo mese solare, on line attraverso il portale dell'Inps (www.inps.it - servizi online) oppure tramite Contact Center integrato (numero verde 803.164 oppure 06.164.164 con tariffazione a carico del chiamante) oppure tramite i Patronati.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare numero 152 del 18.08.2015
(documento 195)**

AGENZIA ENTRATE COMUNICA

Attenzione alle e-mail “Rimborso fiscale per 2014-2015”

***Phishing* tramite false comunicazioni di rimborsi**

Nuovi tentativi di *phishing* ai danni di alcuni cittadini che hanno ricevuto via e-mail false comunicazioni relative a rimborsi fiscali, apparentemente provenienti dall’indirizzo “Agenzia delle Entrate”.

Come già avvenuto in passato, queste comunicazioni - con oggetto “*Rimborso fiscale per 2014-2015*” - utilizzano il logo dell’Agenzia e invitano il contribuente a cliccare sul link “*Accedi al tuo rimborso fiscale*” che rimanda ad una pagina web dove si chiede di inserire alcune informazioni personali, tra cui i dati della carta di credito.

L’Agenzia delle Entrate informa di essere del tutto estranea a questi messaggi e raccomanda, a chiunque dovesse riceverli, di non dare seguito al loro contenuto. Si tratta, infatti, di un tentativo di *phishing*, una truffa informatica attuata con lo scopo di ottenere illecitamente i dati personali dei cittadini.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate non richiede mai informazioni sulle carte di credito e non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi.

Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “*Home > Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi*”, si possono consultare le corrette modalità per ricevere un rimborso fiscale.

LAVORO IN NERO

Da Italia oggi di sabato 24 agosto 2015 - fonte: elaborazione dati a cura della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro

Soggetti che lavorano in nero.....2.000.000

Retribuzione annua non assoggettata a oneri....41,8 miliardi di euro

Mancato gettito previdenziale.....14,6 miliardi di euro

Mancato gettito fiscale.....9,3 miliardi di euro

Mancato gettito Inail.....1,2 miliardi di euro

Cifre impressionanti...ma frutto di controlli Inps, Inail e ministero del Lavoro.

Poi non meravigliamoci di pensioni basse...una volta anche integrate al minimo!

Anziché spremere i pensionati che hanno lavorato e versato correttamente i contributi previdenziali per una decorosa pensione, si cerchi l’evasore...

L’incapacità a scoprire il lavoro in nero non deve essere scaricato sui lavoratori e sui pensionati....